



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Napoli , Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa
Maria Rosaria Palumbo , all'udienza del 18/6/2019 , ha emesso, a seguito
della lettura del dispositivo, la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 18992 2018 del ruolo generale

vertente tra

~~XXXXXXXXXX~~, rapp.to e difeso dall'avv. CONCA GUGLIELMO e avv.
CAPUNZO RAFFAELLO (CPNRFL53L20F839W) via Tommaso Caravita, 10
80134 Napoli Italia; , con cui elett.te domiciliato in VIA TOMMASO
CARAVITA, 10 80134 NAPOLI ITALIA

ricorrente

e

MIUR PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, e U.S.R.
per la Campania,in persona del leg. Rpp.te p.t. rappr. e difeso
dall'avv.FRANZESE LUISA ed elett.te domiciliato in VIA PONTE DELLA
MADDALENA 55 80100 NAPOLI ,

resistente



conseguenti allo scrutinio delle domande di mobilità presentate per l'A.S. 2018/2019, pubblicato sul sito Web del Centro Servizi Amministrativi di Napoli (CSA) in data 13 luglio 2018.

Quindi, l'assenza di ragioni che ostino al diritto di precedenza della Starita determinano l'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione in ordine al mancato computo della precedenza del ricorrente.

Pertanto, previa declaratoria di nullità dell'art.13 CCNI per la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art.33 L.104/92, deve dichiararsi il diritto della Starita alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali di cui al piano di mobilità per l'a.s. 2018/19 e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni scolastiche di disporre il trasferimento della Starita presso una sede scolastica ubicata in uno dei Comuni appartenenti alla Provincia di Napoli come individuati nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente in data 1-09-2018.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **[REDACTED]** provvede:

1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale più vicino all'abitazione del genitore affetto da invalidità ex lege L.104/1992 art. 3 comma 3 fra quelle richieste nella domanda di mobilità per il diritto di precedenza assoluta;
2. Condanna il Miur al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.032,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
3. riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione



Così deciso, in Napoli, in data 18.6.2019

Il giudice del lavoro

dr. ssa Maria Rosaria Palumbo

